**PIANO STRATEGICO DELLA PAC E COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER LO SVILUPPO RURALE DEL PROGRAMMA STRATEGICO DELLA PAC 2023-2027 DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Reg. (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio 2021/2115 del 2 dicembre 2021**

**Intervento SRG 06Leader – Attuazione delle strategie di sviluppo locale**

# AZIONE: GAL_DE_AS_05_B "Agricoltura e paesaggio -Sostegno alle imprese agricole che investono sulle colture che migliorano il paesaggio del Delta del Po"

**COMPLEMENTO DI ATTUAZIONE ANNUALE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE (CoDAL) DEL GAL DELTA 2000 DEL 2025**

**Bando Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione (CdA) del GAL DELTA 2000 n. 09 del 26/10/2026**

**Data di pubblicazione: 02 novembre 2026**

**Termine per la presentazione delle domande di sostegno: 16 febbraio 2027 ore 17.00**

# Sommario


1. Premessa
1.1 Obiettivi dell'intervento/azione
1.2 Beneficiari
1.3 Condizioni di ammissibilità
1.4 Tempi di realizzazione del PI (Piano di investimento)
1.5 Importi ammissibili e aliquote di sostegno
1.6 Cumulabilità degli aiuti e doppio finanziamento
1.7 Aiuti di Stato
1.8 Principi e criteri di selezione
1.9 Punteggio minimo
1.10 Eleggibilità delle spese
1.11 Spese ammissibili
1.12 Spese non ammissibili
2. Presentazione delle domande di sostegno
2.1 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno
2.2 Determinazione della congruità delle spese
2.3 Istruttoria, definizione punteggio complessivo e conseguente approvazione graduatoria
2.4 Istruttoria delle domande di sostegno
2.5 Approvazione della graduatoria
2.6 Concessione del contributo
3. Attuazione del progetto di investimento
3.1 Varianti
3.2 Proroghe
4. Anticipi
5. Presentazione della domanda di pagamento
5.1 Documentazione di spesa
5.2 Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento
6. Procedimento di liquidazione del contributo
6.1 Erogazione del contributo
7. Cause di forza maggiore
8. Riduzioni, revoche e sanzioni
8.1 Riduzioni
8.2 Revoche e sanzioni

8.3 Revoche del contributo liquidato per mancato rispetto degli impegni ex post.

9. Obblighi di comunicazione

10. Disposizioni finali

ALLEGATO A - “Uso e caratteristiche tecniche dell’emblema dell’Unione («emblema»)” Allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021.

ALLEGATO B: Relazione tecnico-economica del progetto.

ALLEGATO C – Modulo di delega al GAL per l’accesso all’anagrafe delle aziende agricole.

ALLEGATO D –Adempimento imposta di bollo.

# 1. Premessa

L'impresa agricola svolge un ruolo determinante per mantenere l'eco-sistema del Delta del Po, lavora, produce e sostiene l'economia nei territori, esprimendo in quest'area produzioni di qualità e distintività. L'agricoltura "crea" e migliora il paesaggio identitario attraverso scelte colturali di nicchia (a titolo esemplificativo si citano: riso, erbe officinali, ecc.), gestione delle acque e sua regimazione (reti di canali, bacini e manufatti). Al fine di mantenere un ruolo vivace e da protagonista dell'agricoltore per la valorizzazione del paesaggio, si intendono sostenere progetti che abbiano la capacità, partendo dalle peculiarità paesaggistiche territoriali del Delta, di valorizzare le produzioni che rendono il paesaggio maggiormente attrattivo attraverso l'introduzione e/o la valorizzazione di coltivazioni di nicchia che contribuiscono ad incrementare la biodiversità e il valore del paesaggio, come ad esempio coltivazioni di riso, erbe officinali, ecc. L'attuazione di tale priorità strategica sarà rivolta alle imprese agricole che realizzeranno investimenti finalizzati alla valorizzazione e all'introduzione di coltivazioni e di produzioni che migliorano l'attrattività del paesaggio. Con tale azione gli agricoltori contribuiranno a creare valore aggiunto migliorando la biodiversità e l'estetica del paesaggio. Un paesaggio qualificato, un ambiente ricco di biodiversità con un riconosciuto valore ambientale, aumenta il valore economico delle produzioni e il valore sociale di chi vive e lavora la terra.

**Riferimenti normativi:**

- Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013, integrato con Regolamento delegato (UE) n. 2023/370 della Commissione del 13 dicembre 2022;
- il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2290 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115;
- Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

- Regolamento delegato (UE) n. 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC;
- Regolamento delegato (UE) n. 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione Testo dell'atto e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1475 della Commissione del 6 settembre 2022, recante norme dettagliate di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione dei piani strategici della PAC e la fornitura di informazioni per il monitoraggio e la valutazione.

**Atti di programmazione:**

- Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna (di seguito per brevità indicato come CoPSR 2023-2027), adottato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 99 del 28 settembre 2022 e successivamente aggiornato, da ultimo, con deliberazione della Giunta regionale n. 1045 del 22 giugno 2026;
- Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia (di seguito PSP 2023-2027) che integra il CoPSR 2023-2027 ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, nella versione 8.0 approvata con Decisione della Commissione C (2026) 4735 dell'10 luglio 2026.

**Altri atti:**

- DGR. n. 1519 del 11/09/2023 "Avviso pubblico per gli interventi SRG05 "Supporto preparatorio Leader - sostegno alla preparazione delle strategie di sviluppo rurale" e SRG06 "Leader - Attuazione strategie di sviluppo locale" - anno 2023";

- Determinazione dirigenziale n. 27043 del 22/12/2023 “Interventi SRG 05 e 06 - Approvazione della graduatoria delle strategie di sviluppo locale "Leader", individuazione dei Gal e assegnazione delle risorse”;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1089 del 29/06/2026 “Reg. (UE) n. 2115/2021. Complemento di Programmazione per lo sviluppo rurale della Regione Emilia-Romagna (CoPSR) e Piano strategico nazionale della PAC (P.S.P.) 2023-2027. Modifiche alle Disposizione per l’Attuazione dell’Intervento SRG 06 "LEADER - ATTUAZIONE STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE" approvate da ultimo con la deliberazione della Giunta Regionale n. 856 del 25/05/2026;
- Delibera del Consiglio di amministrazione (CDA) del GAL n. 9 del 26/10/2026 che approva il testo dell’Avviso pubblico e ne stabilisce la pubblicazione.
- Lettera di esito della supervisione prot. n. Prot. 27/10/2026.1137560.U del 27/10/2026;

## 1.1 Obiettivi dell’intervento/azione

Obiettivo specifico: SO6 Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi.

I piani di investimenti dovranno riguardare esclusivamente le colture che contribuiscano a migliorare il paesaggio ed in particolare le seguenti colture e produzioni che qualificano il paesaggio ambientale e naturalistico dell’area del GAL DELTA 2000, quali:

- Riso
- Zafferano

Investimenti in coltivazioni del paesaggio agrario tradizionale della pianura emiliano-romagnolo, quali:

- Impianti di gelsicoltura
- Vite a “piantata”
- Piccoli frutti (mirtilli, lamponi, more)

Investimenti in colture a rotazione e altre colture

- girasoli
- colza
- erbe officinali
- rafano
- piante mellifere
- topinambur

## 1.2 Beneficiari

Possono beneficiare degli aiuti di cui al presente avviso imprese agricole come da art. 2135 c.c..

Al momento della presentazione della domanda di sostegno, i richiedenti dovranno risultare in possesso dei seguenti requisiti soggettivi da mantenere fino all'erogazione del contributo:

**Iscrizione all'anagrafe:** i richiedenti devono risultare regolarmente iscritti all'Anagrafe regionale delle Aziende Agricole con posizione debitamente validata e aggiornata e fascicolo dematerializzato, conforme a quanto disposto dal Decreto MIPAAF 01/03/2021 e dall'Allegato "A" alla determinazione n. 19019 del 28 novembre 2016 e successive modifiche intervenute. Si precisa, inoltre, che ai sensi del citato decreto al momento della presentazione della domanda di sostegno e delle relative domande di pagamento il fascicolo deve risultare confermato dal centro di assistenza agricola (CAA) tramite apposita scheda di validazione rilasciata in ciascun anno solare; per i fascicoli non associati all'organismo pagatore regionale (OPR) "Emilia-Romagna", sarà necessario verificare sull'Anagrafe delle aziende agricole l'effettiva presenza a SIAN del fascicolo associato ad altro OPR e verificare il rilascio di una scheda di validazione aggiornata sulla posizione dell'OPR competente alla gestione diretta del fascicolo;

**Regolari contratti di lavoro:** i richiedenti devono rispettare le condizioni stabilite dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per il personale dipendente di cui all'art. 5 comma 3 della L.R. n. 15 del 2021;

**Regolarità contributiva:** il richiedente deve avere una posizione previdenziale regolare che sarà verificata in sede di istruttoria della domanda di sostegno e dell'eventuale concessione. La non regolarità della posizione del richiedente costituirà elemento ostativo all'ammissibilità ed alla concessione, fatti salvi eventuali errori comprovati dall'INPS.

Nel caso di impresa costituita in forma di società di persone la verifica del DURC deve essere effettuata anche sulle posizioni individuali dei singoli soci. Qualora i richiedenti esercitino l'attività agricola, detta verifica si intende svolta in relazione a tale attività. Negli altri casi la verifica avrà ad oggetto la posizione di tutti i soci a prescindere dall'attività esercitata.

**Iscrizione al Registro delle Imprese (CCIAA territorialmente competente):** i richiedenti, al momento di presentazione della domanda di sostegno, devono essere iscritti ed attivi nel Registro delle Imprese, salvo nell'ipotesi in cui, nell'anno solare precedente a quello dell'iscrizione, abbiano realizzato o, in caso di inizio attività, prevedano di realizzare, un volume di affari non superiore a euro 7.000 (art. 2, comma 3, Legge n. 77/1977 e art. 34 D.P.R. n. 633/72), costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti agricoli e ittici e in tutti gli altri casi di esenzione previsti dalla legislazione vigente;

**Fallimento**: non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla normativa in vigore, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;

**Partita IVA**: essere in possesso di partita IVA attiva prima della presentazione della domanda di sostegno, fatti salvi i casi di esonero previsti dalla normativa vigente;

**Requisiti di moralità**: non trovarsi in alcuna delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di condizioni di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;

I beneficiari, inoltre, hanno l'obbligo di rendere disponibili all'amministrazione regionale o ai suoi incaricati i dati necessari allo svolgimento delle attività di monitoraggio e valutazione del CoPSR. In caso di mancata ottemperanza a tale obbligo si applicano le riduzioni di cui al successivo par. 8.1.

## 1.3 Condizioni di ammissibilità

I richiedenti dovranno risultare in possesso delle seguenti condizioni di ammissibilità:

**Presentazione del progetto/piano di investimento (PI):** a tal fine il richiedente presenta la relazione tecnico-economica di cui al par. 2.1 relativo alla documentazione da allegare alla domanda di sostegno;

**Determinazione del momento di avvio del progetto:** possono essere finanziati unicamente gli investimenti avviati dopo la data di presentazione della domanda di sostegno; al fine di determinare il momento di avvio del PI si rinvia a quanto previsto al successivo par. 1.12 Spese non ammissibili;

**Titolarità o possesso dell'area/bene oggetto dell'intervento:** per gli interventi che hanno ad oggetto beni immobili o aree, ad eccezione dei terreni agricoli e forestali, nonché degli altri immobili per i quali la verifica della titolarità o possesso è effettuata direttamente sull'Anagrafe delle aziende agricole, il richiedente deve presentare la documentazione attestante la titolarità della proprietà, ovvero il possesso, di durata pari almeno al vincolo di destinazione disposto dall'art. 10 della L.R. n. 15/2021**;**

**Localizzazione dell'intervento:** gli interventi che hanno ad oggetto investimenti materiali devono essere realizzati, ai fini dell'ammissibilità, esclusivamente nel territorio del GAL DELTA 2000: https://www.deltaduemila.net/chi-siamo/leader-2023-2027/il-territorio-2023-2027/**.**

**Giovane agricoltore:** si definisce giovane agricoltore colui che al momento della presentazione della domanda di sostegno non abbia ancora compiuto i 41 anni di età che:

1. nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno abbia ricevuto una concessione definitiva di premio per il primo insediamento a valere sul FEASR 2014-2020 o 2023-2027;

oppure

2. abbia ottenuto un sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori a valere sul FEAGA 2023-2027 nell'anno precedente;

## 1.4 Tempi di realizzazione del PI (Piano di investimento)

Il termine unico di fine lavori, di rendicontazione delle spese e di presentazione della domanda di pagamento a saldo è fissato in 12 mesi dalla data di comunicazione dell'atto di concessione del sostegno, salvo la richiesta di un'eventuale proroga non superiore a 6 mesi.

## 1.5 Importi ammissibili e aliquote di sostegno

Il presente avviso pubblico è a valere su un ammontare complessivo di **euro 237.865,37**.

**La spesa massima ammissibile è definita nella misura massima di 100.000,00 euro;**
**La spesa minima ammissibile è definita nella misura minima di 20.000,00 euro;**
Non verranno ammessi a finanziamento i progetti il cui importo totale di spesa ammissibile risulti, anche in relazione agli esiti dell'istruttoria tecnico/amministrativa di conformità ai criteri del presente avviso, inferiore ai valori minimi previsti.

Possono essere presentati progetti di qualsiasi importo di spesa purché superiore al minimo previsto.

L'intensità dell'aiuto è definita nella misura:
- del 40% della spesa ammissibile nelle aree rurali delle zone B e C;
- del 50% nel caso di imprese con giovani;
- del 60% della spesa ammissibile:
    - nel caso di aziende collocate in zona colpita da alluvioni/frane (così come definito dall'Allegato 1 del Decreto-Legge n. 61/2023 e decreti successivi)
    - nel caso di aziende collocate nelle aree comprese nelle Strategie Territoriali per le Aree Montane e Interne (STAMI) previste dal DSR 2021-27 (DAL 44/2021) e in zona con vincoli naturali o altri vincoli specifici;

Ciascun richiedente può presentare solo una domanda sul presente Avviso.

## 1.6 Cumulabilità degli aiuti e doppio finanziamento

Le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro tipo di finanziamento dal bilancio dell'Unione Europea.
Un'operazione finanziata dal FEASR può ottenere più forme di sostegno dal PSP e da altri fondi di cui all'art. 1, par. 1, del Reg. (UE) n. 2021/1060, o da altri strumenti dell'Unione, solo se l'importo totale cumulato rendicontato con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo di intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del Reg. (UE) n. 2021/2115; in tali casi non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo di cui all'art. 1, par. 1, del Reg. (UE) n. 2021/1060 o da altro strumento dell'Unione o dal PSP.

Le operazioni finanziate con i fondi stanziati con il presente Avviso possono ricevere un ulteriore sostegno attraverso regimi di aiuto nazionali (statali o regionali) o altre sovvenzioni pubbliche, compresi i crediti di imposta, nella misura massima del 5% per le aziende collocate in zone colpite da alluvione /frane, del 5% per le aziende collocate in aree STAMI e in aziende collocate in zona con vincoli naturali o altri vincoli specifici", del 25% per le aree C e 30% per i giovani, dell'importo totale rendicontato, calcolato su ogni singolo investimento/fattura, nel rispetto dell'intensità massima di aiuto ammissibile pari al 65%, secondo quanto disposto dall'art. 73 paragrafo 4 del Reg. UE 2021/2115" e pari all'80% per i giovani secondo quanto disposto dall'art. 73 par. 4 lettera a, punto ii) del Reg. UE 2021/2115.

## 1.7 Aiuti di Stato

L'intervento non soggiace alla disciplina degli aiuti di Stato ai sensi dell'art. 42 del TFUE.

## 1.8 Principi e criteri di selezione

La condizione che consente l'attribuzione dei punteggi al richiedente deve essere posseduta al momento della presentazione della domanda di sostegno.

| **P.1 Tipologia di beneficiario** | | **PUNTI** |
|---|---|---|
| 1.1 | imprese in possesso di certificazioni ambientali,<br><br>si precisa che il punteggio sarà attribuibile nel caso in cui l'impresa sia in possesso di valida certificazione al momento di presentazione della domanda di sostegno da allegare obbligatoriamente alla domanda stessa. | EMAS= punti 1<br><br>Carbon footprint di prodotto (CFP), ISO/TS 14067= punti 1<br><br>Environmental footprint (PEF), secondo la metodologia di cui alla Raccomandazione 2013/179/UE del 9 aprile 2013=punti 1 |
| 1.2 | imprese operanti in zone con vincoli naturali o altri vincoli specifici | 2 |
| 1.3 | Imprese condotte da "donne" | 3 |
| 1.4 | Imprese condotte da "giovani" | 3 |
| 1.5 | Coltivatore Diretto | 11 |
| 1.6 | Imprenditore Agricolo a titolo principale e società semplici in agricoltura (s.s.) | 10 |
| 1.7 | Società Agricole diverse da quelle semplici. | 9 |
| 1.8 | Cooperative agricole e/o forme associative di tipo cooperativo purché rientrino nei parametri di micro e piccola impresa (secondo la definizione di cui all'allegato I del Reg.to UE 2472/2022). | 8 |
| **P.2 Tipologia di investimenti** | | |
| 2.1 | Investimenti riferiti a coltivazioni e produzioni che qualificano il paesaggio ambientale e naturalistico, quali: | 15 |

| | | |
|---|---|---|
| | • riso<br>• zafferano | |
| 2.2 | Investimenti in coltivazioni del paesaggio agrario tradizionale della pianura emiliano-romagnolo, quali:<br>• Impianti di gelsicoltura<br>• Vite a "piantata"<br>• Piccoli frutti (mirtilli, lamponi, more) | 12 |
| 2.3 | Investimenti in colture a rotazione e altre colture: zafferano, girasoli, colza, erbe officinali, rafano, piante mellifere, topinambur | 8 |
| **P.3 Localizzazione territoriale** | | |
| 3.1 | Investimenti realizzati in aree Parco e Area Contigua (mappe consultabili al seguente link: https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/aree-protette/parchi/depo/carta-zone) | 3 |
| 3.2 | Investimenti inclusi nelle Strategie Territoriali per le Aree Montane e Interne (STAMI) previste dal DSR 2021-27 (DAL 44/2021) | 3 |
| 3.3 | Investimenti inclusi nei Comuni colpiti da alluvioni (così come definito dall'Allegato 1 del Decreto-Legge n. 61/2023 e decreti successivi) | 4 |
| 3.4 | Investimenti inclusi nelle Aree svantaggiate https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/sviluppo-rurale-23-27/delimitazioni/zone-svantaggiate | 3 |

**Criterio di selezione "giovani":** Qualora gli interventi prevedano il criterio di selezione "giovani", il punteggio viene assegnato se l'impresa richiedente include un giovane agricoltore che al momento della presentazione della domanda di sostegno non abbia ancora compiuto i 41 anni di età che:

- nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno abbia ricevuto una concessione definitiva di premio per il primo insediamento a valere sul FEASR ;

oppure

- abbia ottenuto un sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori a valere sul FEAGA 2023-2027 nell'anno precedente;

**Criterio di selezione "donne":** l'assegnazione del punteggio viene effettuata se ricorre una delle seguenti condizioni:

- per le imprese individuali, il titolare è una donna;
- per le società di persone e le società cooperative, il numero di donne socie rappresentano almeno il 51% dei componenti la compagine sociale; in caso di società semplici composte da numero pari di soci vale la percentuale di quota di capitale detenuta che dovrà essere almeno il 51%;

- per le società di capitali, le donne detengono almeno il 51% delle quote di capitale e costituiscono almeno i due terzi dei componenti dell'organo di amministrazione o, in alternativa, siano nominate come Presidente del CDA o Amministratore delegato.

I punteggi di cui ai sub-criteri del P.1 e P.3 sono cumulabili tra loro.
I punteggi di cui ai sub-criteri del P2. non sono cumulabili tra loro.
A parità di punteggio sarà data priorità ai progetti con spesa ammissibile a contributo con valore più alto. Nel caso di ulteriori parità di punteggio verrà data priorità in base alla data e ora di protocollazione della domanda di sostegno a SIAG.

## 1.9 Punteggio minimo

Il presente Avviso pubblico, stabilisce il punteggio minimo della domanda di sostegno, pena l'inammissibilità della stessa.
Per essere ritenuta ammissibile la domanda dovrà conseguire un punteggio complessivo pari ad almeno 16 (sedici) punti, sommando i punteggi dei sub-criteri di cui al P.1 e P.2. Non saranno ammessi progetti che conseguono il punteggio minimo con un solo criterio

## 1.10 Eleggibilità delle spese

1. Le spese devono essere sostenute dai beneficiari dopo la presentazione della domanda di sostegno;
2. Le spese devono essere pagate prima della presentazione della domanda di pagamento;

Il punto 1. non si applica alle spese generali relative ad interventi di investimento effettuate sino a 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno.

## 1.11 Spese ammissibili

Gli interventi ammissibili sono i seguenti:

a) Interventi di valorizzazione delle produzioni che rendono il paesaggio maggiormente attrattivo attraverso l'introduzione e/o la valorizzazione di coltivazioni di nicchia che contribuiscono ad incrementare la biodiversità e il valore del paesaggio, come ad esempio coltivazioni di riso, erbe officinali, ecc.

Le spese ammissibili sono le seguenti:

- Opere e miglioramenti fondiari;
- Acquisto di nuovi macchinari, attrezzature funzionali alla coltivazione delle colture di cui al presente avviso:
    - Acquisto macchinari,
    - Acquisto attrezzature,

(Sono escluse le spese per l'acquisto di trattrici).

- spese generali collegate all'acquisto di nuovi macchinari, impianti, attrezzature ed allestimenti, inclusa la messa in opera e opere di miglioramento fondiario fino al 3% delle spese per investimenti.

Inoltre, per essere considerate ammissibili le spese devono essere:

- imputabili ad un'operazione finanziata, ovvero, vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni realizzate e gli obiettivi al cui raggiungimento l'intervento concorre;
- pertinenti rispetto all'operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'operazione stessa;
- necessarie per attuare l'operazione oggetto della sovvenzione;
- congrue rispetto all'operazione e comportare costi commisurati alla dimensione dell'operazione stessa. A tal fine si rinvia al par. 2.2 relativo alle modalità per la determinazione di congruità delle spese;
- ragionevoli, giustificate e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza;
- corrispondere a pagamenti integralmente, effettivamente e definitivamente sostenuti (uscita monetaria) dal beneficiario. Tale requisito è verificato in sede di istruttoria della domanda di pagamento;
- laddove applicabile, essere registrate nella contabilità dei beneficiari ed essere chiaramente identificabili;
- essere pagate secondo le seguenti modalità:
  a. Bonifico o ricevuta bancaria (Riba);
  b. Carta di credito e/o bancomat;
  c. Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale;
  d. Vaglia postale;
  e. MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso);
  f. Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali;
- essere rendicontate secondo le modalità stabilite per la presentazione della domanda di pagamento sul SIAG.

## 1.12 Spese non ammissibili

Non sono spese ammissibili:

a) Acquisto di diritti di produzione agricola;
b) Acquisto di diritti all'aiuto;
c) Acquisto di terreni;
d) Leasing;

e) Beni usati;
f) Trattrici;
g) Acquisto di animali e acquisto di piante annuali con le relative spese di impianto per uno scopo diverso da:
   i. ripristinare il potenziale agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici;
   ii. proteggere il bestiame dai grandi predatori o utilizzare il bestiame nella silvicoltura al posto dei macchinari;
   iii. allevare razze a rischio di estinzione definite all'art. 2 punto 23 del Regolamento (UE) n. 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio nell'ambito degli impegni di cui all'art. 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115;
   iv. preservare le varietà vegetali minacciate di erosione genetica nell'ambito degli impegni di cui all'art. 70 Regolamento (UE) n. 2021/2115;

h) interessi passivi;
i) investimenti di imboschimento non coerenti con obiettivi in materia di ambiente e di clima in linea con i principi della gestione sostenibile delle foreste quali elaborati negli orientamenti paneuropei per l'imboschimento e il rimboschimento;
j) spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;
k) spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente. Tuttavia, qualora il diritto dell'Unione comporti l'imposizione di nuovi requisiti agli agricoltori, può essere concesso un sostegno agli investimenti per soddisfare tali requisiti per un massimo di 24 mesi dalla data in cui diventano obbligatori per l'azienda;
l) spese connesse all'assistenza post-vendita dei beni di investimento;
m) spese di ammortamento, salvo casi specifici disciplinati dagli Avvisi pubblici che hanno ad oggetto investimenti immateriali. In ogni caso tali spese si possono considerare spese ammissibili alle seguenti condizioni:

   - l'importo della spesa sia debitamente giustificato da documenti con un valore probatorio equivalente alle fatture;
   - i costi si riferiscano esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione;
   - all'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche;

n) imposta sul valore aggiunto (IVA) e ogni altro tributo e onere fiscale funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento;

**Avvio degli investimenti:** sono considerate ammissibili unicamente le spese relative ad investimenti avviati in data successiva a quella di presentazione della domanda di sostegno. A tal fine, si precisa che un investimento si considera avviato qualora ricorra una delle seguenti condizioni:

1. risulta già pagato anche solo parzialmente e a qualunque titolo (es. acconto, anticipo, caparra confirmatoria). Non rientrano nella presente categoria le spese connesse alla progettazione

e alla presentazione del PI, inclusi gli studi di fattibilità, quali onorari di professionisti e consulenti, sostenute nei 24 mesi antecedenti la presentazione della domanda di sostegno;

2. nel caso di acquisto di beni o forniture (macchinari, attrezzature, impianti la cui realizzazione non è intrinsecamente collegata ad un intervento di tipo edilizio), se sono stati consegnati (con riferimento al documento di trasporto - DDT) indipendentemente dalla causale dello stesso (conto vendita, conto prova, conto visione ecc.);
3. nel caso di adeguamento/ristrutturazione di beni immobili, con riferimento ai lavori edili, rilevano i titoli abilitativi necessari per la realizzazione dell'opera, in particolare:
   - nel caso del permesso di costruire, fa fede la data di dichiarazione di avvio dei lavori registrata sul sistema SUAP;
   - in caso di CILA e SCIA, fa fede la data di presentazione della richiesta al Comune del titolo, ovvero, nel caso in cui fosse stata indicata una data di inizio lavori successiva a quella di presentazione, si terrà conto di quest'ultima;
4. nel caso delle attività ricomprese nelle spese generali, rilevano i preventivi che contengono l'indicazione dell'oggetto, del corrispettivo previsto, delle attività da svolgere e delle eventuali modalità di esecuzione, purché datati entro i 24 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno ;
5. nel caso di realizzazione di attività immateriali, in particolare, di acquisizione di servizi e/o incarichi professionali, ai fini della determinazione del momento di avvio si considera la data di perfezionamento del contratto, che deve risultare successiva alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Inoltre, non sono ammissibili le spese:

- relative a interventi realizzati in violazione delle norme ambientali, urbanistiche e di tutela del territorio e del paesaggio; si precisa che in caso di accertamento di realizzazione degli interventi in violazione di tali normative si procederà con la revoca del contributo;
- relative a beni o forniture o impianti non conformi alla normativa applicabile. La verifica è effettuata in sede di istruttoria della domanda di pagamento;
- documentate con auto-fatturazione;
- pagate utilizzando modalità differenti da quelle consentite;
- la cui documentazione non riporta il codice CUP ai sensi del successivo par. 5.1.

**Cointeressenza**: non saranno considerate ammissibili le spese riconducibili a preventivi e fatture nel caso in cui i fornitori siano:

- persone fisiche che abbiano rapporti di cointeressenza con l'impresa beneficiaria quali, ad esempio, soci, rappresentante legale, amministratore unico, membri del CDA;
- società con le quali sussistano rapporti di controllo e/o di collegamento ex art. 2359 c.c. o collegati a procuratori o amministratori con poteri di rappresentanza; tale divieto non si

applica nel caso in cui le società fornitrici non prevedono nel proprio Statuto o Atto costitutivo la divisione degli utili tra i soci.

### 1.13 Impegni e vincoli

- In caso di colture annuali per aziende con superficie fino a 50 ettari il beneficiario deve impegnarsi a mantenere il vincolo di coltivazione su almeno il 25% della SAU su una delle colture indicate nell'avviso per almeno 5 anni;
- In caso di colture annuali per aziende con superficie oltre 50 ettari: il beneficiario deve impegnarsi a mantenere il vincolo di coltivazione su almeno il 25% della SAU e con almeno due colture paesaggistiche per almeno 5 anni.

## 2. Presentazione delle domande di sostegno

Le domande devono essere presentate entro la data del **16 febbraio 2027, ore 17.00**

Il mancato rispetto dei termini perentori per la presentazione sopra indicati, comporta l'inammissibilità della domanda stessa. La domanda per essere considerata ricevibile dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante del richiedente e risultare protocollata a SIAG entro i termini stabiliti dall'Avviso pubblico.

Le modalità di sottoscrizione ammesse sono le seguenti:
- firma digitale;
- sottoscrizione olografa unitamente a copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.

Le modalità per la presentazione delle domande di sostegno sul SIAG sono disciplinate nel manuale delle procedure di presentazione delle domande approvato da AGREA.

Le procedure approvate da AGREA disciplinano, inoltre, le modalità di presentazione di domande di variante e saldo nonché di integrazione e ritiro della domanda prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda stessa.

**Integrazioni e ritiro della domanda prima della scadenza del termine per la presentazione**
Sino alla scadenza del termine perentorio di presentazione della domanda di sostegno previsto dall'Avviso, per le domande già presentate, è consentito integrarne la documentazione. L'integrazione documentale non modifica il periodo temporale di eleggibilità della spesa. Laddove il richiedente decida, entro il medesimo termine, di ritirare la domanda di sostegno e ripresentarne una nuova, l'eleggibilità delle spese decorre dalla data di presentazione della nuova domanda.

**Rettifica della documentazione:** entro 10 giorni lavorativi dal termine previsto dall'Avviso per la presentazione della domanda di sostegno, è consentita la rettifica della domanda, con le modalità procedurali definite da Agrea, esclusivamente per sanare situazioni in cui i documenti, sebbene caricati, risultino per errore incompleti o errati, ovvero, non siano presenti a causa di malfunzionamenti del sistema informatico. Decorsi tali termini non è consentito effettuare alcuna modifica alla documentazione presentata.

Resta inteso che la documentazione prodotta deve recare data anteriore alla presentazione della domanda di sostegno.

Ai sensi dell'Allegato B, D.P.R. n. 642/1972 e altre leggi speciali che prevedono l'esenzione dall'imposta di bollo, sono esenti dall'apposizione del bollo le imprese agricole che ricevono aiuti comunitari; sono invece soggette all'apposizione tutte le altre imprese non esercitanti attività agricola in via principale. Per le imprese non esenti la domanda di sostegno è soggetta all'apposizione dell'imposta di bollo, come previsto dall'art. 3 della tariffa di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. L'adempimento relativo all'imposta di bollo (pari a euro 16,00, fatte salve eventuali successive modificazioni) è assicurato mediante l'annullamento e conservazione in originale della marca da bollo apposta **sull'Allegato D** da presentare unitamente alla domanda di sostegno".

## 2.1 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

**Documentazione da presentare attraverso la compilazione degli appositi Quadri sul SIAG*:***

I richiedenti dovranno compilare direttamente sul SIAG i "Quadri" obbligatori della domanda, che includono la sintesi del progetto che riporta gli obiettivi, la descrizione degli interventi, i tempi di realizzazione e il quadro degli investimenti.

Inoltre, il richiedente sottoscrive a SIAG:

a) la dichiarazione relativa ai criteri di priorità delle domande di sostegno di cui si chiede il riconoscimento;
b) ogni altra dichiarazione collegata agli obblighi, impegni e prescrizioni previsti dall'Avviso pubblico o dalla normativa applicabile.

***Allegati obbligatori:***

La domanda di sostegno, pena la non ammissibilità, dovrà essere corredata dei seguenti allegati dematerializzati, fatta eccezione per le modifiche che avvengano entro i termini fissati al precedente par. 2:

a) relazione tecnico-economica del progetto redatta sulla base del format allegato (Allegato B);

b) preventivi di spesa (almeno tre) per l'acquisto delle dotazioni e dei servizi utili all'investimento per cui si presenta la domanda di sostegno;

c) nel caso di opere edili: preventivi (almeno due) unitamente ad un computo metrico estimativo (c.m.e) redatto in base al Prezzario unico regionale [Prezzario delle opere pubbliche della Regione Emilia-Romagna] o, in subordine, in assenza delle voci pertinenti all'intervento, al Prezzario regionale per opere ed interventi in agricoltura approvato dalla Regione Emilia-Romagna nella sua più recente versione; nel caso in cui i prezziari non risultino aggiornati, l'Avviso pubblico può prevedere la presentazione di tre preventivi unitamente ad un c.m.e. che sarà utilizzato unicamente per l'individuazione delle singole voci di costo; nel caso in cui le voci di costo non siano comprese nel computo metrico estimativo, tre preventivi per ogni singola voce di spesa;

d) per le spese generali, tre preventivi per ogni voce di costo;

e) documentazione idonea a dimostrare la ricerca di mercato attuata (mail o PEC di ricezione dei preventivi);

f) spese di modico importo: per beni il cui valore unitario sia al massimo 500 euro e per un importo massimo di 3.000 euro sull'ammontare complessivo della spesa ammissibile per la realizzazione del progetto, presentazione di elenchi di beni anche tramite estrazione dei dati da siti di e-commerce, purché risulti individuabile dalla documentazione l'URL del sito da cui sono state estratte le informazioni, con l'indicazione del prezzo per ciascun bene ed il fornitore; per ogni tipologia di bene, gli elenchi dovranno provenire da almeno 3 diversi fornitori ed essere omogenei, dettagliati e comparabili;

g) titolo di proprietà/possesso dell'area o dell'immobile oggetto dell'intervento, ad eccezione dei terreni agricoli e forestali, nonché, degli immobili la cui documentazione risulta già inserita nell'Anagrafe delle aziende agricole:

- copia dei mappali catastali su scala 1: 2.000 riferiti alle particelle su cui si intende eseguire opere, impianti e strutture fisse (di natura edile e non) con evidenziata l'esatta ubicazione delle stesse;

- idoneo titolo di proprietà, ovvero titolo di possesso, con una durata residua pari almeno al vincolo di destinazione disposto dall'art. 10 della L.R. n. 15/2021 con riferimento alla data presumibile di inizio del vincolo; a tal fine potranno essere validamente considerati anche contratti la cui durata risulti inferiore al termine sopra indicato, a condizione che unitamente alla domanda di sostegno venga presentata una dichiarazione del/i proprietario/i che attesti l'assenso all'esecuzione degli interventi e la disponibilità a prolungare idoneamente la validità del contratto. Resta inteso che all'atto della presentazione della domanda di pagamento il titolo di conduzione dovrà avere durata idonea a garantire il rispetto del vincolo di destinazione. In caso di contratto di comodato gratuito, lo stesso dovrà risultare debitamente registrato;

h) per gli interventi che necessitano di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA), prevalutazione per gli interventi da attuare in zone SIC-ZPS, per i quali l'Ente competente al rilascio non è la Regione: estremi dell'attestazione di esito positivo, incluso il protocollo e l'Ente che lo ha rilasciato (ove previsto); se l'Ente competente è la Regione, l'autorizzazione dovrà risultare richiesta agli uffici preposti ed il controllo dell'avvenuto rilascio sarà effettuato d'ufficio in sede di istruttoria della domanda;

i) disegni progettuali ed eventuali layout; il disegno progettuale è richiesto anche nel caso in cui lo stesso non sia funzionale alla richiesta di titolo abilitativo edilizio (ove previsto);

j) per gli interventi edilizi:

- per le tipologie di intervento che necessitano di Permesso di costruire, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante che dovrà riportare gli estremi del protocollo della richiesta presentata al Comune. Gli estremi del titolo abilitativo dovranno essere trasmessi agli uffici competenti entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di sostegno. Le imprese i cui progetti risultino posizionati utilmente in graduatoria ai fini dell'accesso agli aiuti che, pur avendo presentato la richiesta di rilascio del titolo abilitativo entro i termini di presentazione della domanda di sostegno, non abbiano ottenuto il permesso di costruire entro il termine di cui sopra, devono presentare gli estremi del rilascio del titolo entro e non oltre 30 giorni dalla data di approvazione della graduatoria, pena la decadenza dalla graduatoria stessa;
- per tipologie di intervento che necessitano di Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o di Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), una dichiarazione del tecnico progettista che le opere sono soggette a CILA/SCIA;

k) dichiarazione del tecnico progettista in cui sono elencate le ulteriori autorizzazioni cui l'intervento è soggetto secondo la normativa vigente;

l) Se il punteggio 1.1 è stato richiesto, è necessario allegare la documentazione attestante le certificazioni per l'attribuzione del punteggio.

Laddove le autorizzazioni di cui alla lettera h) non risultino ancora possedute al momento della presentazione della domanda di sostegno, la dichiarazione del tecnico progettista dovrà indicare gli estremi del protocollo della richiesta presentata all'Ente competente e sarà cura dell'ufficio istruttore richiedere la documentazione o gli estremi delle autorizzazioni, al fine di consentire il perfezionamento dell'istruttoria di ammissibilità.

Qualora l'ordinamento vigente lo preveda, i documenti e le dichiarazioni sopra riportati dovranno essere predisposti da un professionista abilitato ed iscritto all'albo, anche in assenza di una indicazione specifica.

Resta inteso che al momento della presentazione della domanda di pagamento gli interventi dovranno risultare realizzati nel pieno rispetto delle normative applicabili agli stessi, in particolare di quelle in materia ambientale, paesaggistica ed urbanistica, pena la revoca del relativo sostegno e la decadenza dai benefici concessi.

Si sottolinea che integrazioni ed elementi aggiuntivi ai fini dell'attribuzione dei punteggi prodotti successivamente alla presentazione della domanda di sostegno non saranno presi in considerazione ai fini della valutazione, neppure se presentati in fase di rettifica.

A tal proposito si considera documento "assente" anche quello caricato a sistema, ma riferito in tutto o in parte ad altra pratica, o comunque estraneo alla domanda.

Rientrano invece nella accezione di documenti "errati" ai fini della rettifica quelli in cui risulta caricato a sistema il documento pertinente, seppur non integrale - ad es. per scansione senza fronte-retro o solo parzialmente leggibile - a condizione che quanto presentato possa essere oggettivamente riconosciuto quale parte della documentazione prevista dall'avviso pubblico.

## 2.2 Determinazione della congruità delle spese

Tutti i costi sostenuti per la realizzazione dell'intervento devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza. Pertanto, ai fini della determinazione della ragionevolezza dei costi, si applicano le seguenti disposizioni.

**1. Raffronto tra preventivi:** per beni, attrezzature e servizi, la verifica della congruità della spesa avverrà attraverso la comparazione di almeno tre preventivi di spesa.
I preventivi devono descrivere nel dettaglio le caratteristiche tecniche e tipologiche dei beni, in particolare, devono riportare:

- oggetto della fornitura;
- prezzo;
- data di formulazione;
- estremi della ditta emittente, timbro e sottoscrizione.

I preventivi devono essere inviati al richiedente il contributo tramite pec o posta elettronica ordinaria.
Nel caso in cui i preventivi siano stati inviati dal fornitore tramite posta elettronica certificata (pec) non sono necessari la data, gli estremi della ditta emittente, il timbro e la sottoscrizione.

In tutti i casi, i preventivi devono essere omogenei per oggetto, dettagliati, comparabili e non prevedere importi "a corpo". I preventivi devono riferirsi ad offerte indipendenti tra loro, comparabili, competitive rispetto ai prezzi di mercato e non ai prezzi di catalogo.
La determinazione del costo dei beni e dei servizi è effettuata sulla base dell'importo del preventivo più basso.
In caso di assenza o non conformità di uno o più preventivi o della documentazione richiesta per comprovare la ricerca di mercato attuata, l'inammissibilità ha ad oggetto unicamente la spesa collegata.

Per le spese di modico importo la congruità dei costi si può verificare o istituendo apposito comitato o commissione di valutazione o svolgendo informalmente una ricerca di mercato sulla base dell'elenco dei beni presentato dal richiedente, anche tramite estrazione dei dati da siti di e-commerce, purché sia individuabile l'URL del sito da cui sono state estratte le informazioni, con l'indicazione del prezzo per ciascun bene ed il fornitore. Il criterio di scelta utilizzato è il prezzo più basso.

**2. Beni, attrezzature e servizi "esclusivi":** per i beni/attrezzature e i servizi per i quali la concorrenza è assente per motivi tecnici di esclusività, è necessario dare atto dei motivi di assenza della concorrenza e dell'unicità del fornitore in quanto concessionario esclusivo del bene o del servizio.

**3. Opere edili e affini**: al fine di consentire la determinazione della ragionevolezza dei costi e la proporzionalità in relazione alle condizioni di mercato della spesa per interventi edili e affini, **incluse le opere di miglioramento fondiario**, insieme al c.m.e. devono essere allegati almeno due preventivi da parte di operatori economici differenti operanti nel settore. Le risultanze del c.m.e. costituiscono il tetto di spesa ammissibile a contributo per l'investimento considerato, in ogni caso, sarà ammessa la spesa corrispondente al minor importo. Laddove l'Avviso pubblico per la determinazione della congruità dei costi preveda, in alternativa, la presentazione di tre preventivi e del c.m.e. unicamente per l'individuazione delle voci di costo, sarà ammessa a contributo la spesa corrispondente al preventivo di minor importo.

Nel caso in cui le voci di costo non siano comprese nel c.m.e.,la determinazione della congruità dei costi sarà effettuata tramite il confronto tra tre preventivi per ogni singola voce di spesa. Anche in questo caso sarà ammessa a contributo la spesa corrispondente al minor importo.

I preventivi e l'ulteriore documentazione richiesti per la determinazione della congruità devono essere caricati nel Quadro del SIAG dedicato al "Quadro di raffronto" e redatti sulla base delle voci di spesa individuate tra quelle riportate nel SIAG.

## 2.3 Istruttoria, definizione punteggio complessivo e conseguente approvazione graduatoria

**Ruoli e competenze:**

**GAL:**

- istruttoria delle domande di sostegno e approvazione della graduatoria;
- adozione delle concessioni relative alle domande di sostegno ammissibili e finanziabili;
- istruttoria e approvazione delle richieste di proroga;
- istruttoria e approvazione delle domande di varianti progettuali.

**Settore/Area territoriale:** istruttoria delle domande di pagamento e adozione degli atti di liquidazione.

I Settori Agricoltura, Caccia e Pesca (SACP) regionali competenti per l'area del GAL DELTA 2000 sono:

- SACP di FERRARA per i PI che ricadono nei territori del GAL DELTA 2000 in provincia di Ferrara,
- SACP di RAVENNA per i PI che ricadono nei territori del GAL DELTA 2000 in provincia di Ravenna.

Qualora un PI interessi superfici ricadenti in ambiti territoriali di competenza di diversi Settori/Aree territoriali sarà competente il Settore/Area nel cui ambito territoriale ricade la prevalenza economica degli investimenti oggetto della richiesta di intervento.

***Nel caso di PI che prevedono esclusivamente spese di tipo immateriale o l'acquisizione di beni mobili, la competenza spetta al Settore/Area nel cui territorio ha sede il richiedente.***

**Avvio e responsabili del procedimento:** ai fini dell'avvio del procedimento, le domande saranno istruite dal GAL a far data dalla scadenza del termine di presentazione delle rettifiche di cui al par. 2, secondo le modalità definite nelle disposizioni di AGREA sulla presentazione delle domande.

Per le fasi di competenza del GAL il Responsabile del procedimento è il Coordinatore del GAL DELTA 2000, Strada del Mezzano 10, 44020 Ostellato (FE).

Per le fasi di competenza del Settore/i Settore Agricoltura, Caccia e Pesca (SACP) –Area Finanziamenti e Procedimenti comunitari i responsabili del procedimento sono:

- Responsabile delle EQ "Attuazione misure approccio LEADER – SACP di FERRARA per i progetti il cui intervento ricade nei territori del GAL DELTA 2000 in provincia di Ferrara

- Responsabile delle EQ "Attuazione misure approccio LEADER – SACP di RAVENNA per i progetti il cui intervento ricade nei territori del GAL DELTA 2000 in provincia di Ravenna

L'accesso alla documentazione del procedimento dovrà avvenire tramite richiesta al GAL DELTA 2000: deltaduemila@pec.it, per i procedimenti di propria competenza e all'URP della Regione Emilia-Romagna: urp@regione.emiliaromagna.it - Pec: urp@postacert.regione.emiliaromagna.it, per le fasi di competenza dei Settori Agricoltura, Caccia e Pesca (SACP) regionali:

- SACP di FERRARA per i progetti il cui intervento ricade nei territori del GAL DELTA 2000 in provincia di Ferrara,
- SACP di RAVENNA per i progetti il cui intervento ricade nei territori del GAL DELTA 2000 in provincia di Ravenna.

Di norma, l'istruttoria delle domande di sostegno deve concludersi entro 90 giorni dall'avvio.

L'approvazione della graduatoria da parte del GAL dovrà avvenire entro 120 giorni dalla scadenza del bando.

## 2.4 Istruttoria delle domande di sostegno

Il GAL effettuerà l'istruttoria finalizzata ad accertare che il richiedente sia in possesso di tutti i requisiti e che gli investimenti previsti risultino ammissibili, richiedendo gli eventuali chiarimenti e precisazioni necessari al perfezionamento dell'istruttoria.

Il richiedente dovrà dare riscontro alla richiesta entro e non oltre 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione da parte del GAL. In caso di mancata risposta, gli uffici completano l'istruttoria in base alla documentazione in loro possesso.

Non è comunque ammessa la presentazione di chiarimenti in ordine all'attribuzione dei punteggi.

A seguito dell'istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno sarà determinato il punteggio spettante sulla base dei criteri stabiliti al par. 1.8.

**Verifica della ricevibilità della domanda:** la domanda per essere considerata ricevibile dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante e risultare protocollata a SIAG entro i termini stabiliti dal presente avviso.

Per le domande risultate ricevibili, il GAL procede con la verifica dei seguenti elementi:
- **requisiti del beneficiario:** la verifica ha ad oggetto i requisiti richiamati al par. 1.2.
- **condizioni di ammissibilità**: la verifica ha ad oggetto le condizioni di ammissibilità stabilite al par. 1.3.

Spetta al GAL l'effettuazione dei controlli sulla corrispondenza al vero di quanto attestato nelle singole dichiarazioni rese dal richiedente a SIAG al momento della presentazione della domanda, nonché su eventuali ulteriori autodichiarazioni richieste dall'Avviso pubblico, e sulla documentazione prodotta a supporto delle domande.

**Attribuzione dei punteggi**: sulla base della richiesta di attribuzione dei criteri di priorità da parte del richiedente, il GAL procede con l'attribuzione dei punteggi.

Nel caso in cui sia stato richiesto un punteggio non attribuibile, l'istruttore provvederà a non riconoscerlo, viceversa, nel caso in cui, in base unicamente alla documentazione presente in domanda, risulti che il richiedente per mero errore non abbia richiesto la valorizzazione di un punteggio, l'istruttore provvederà ad assegnarlo. Non è comunque ammessa la richiesta di chiarimenti in ordine all'attribuzione dei punteggi.

Qualora la dotazione finanziaria dell'Avviso pubblico consenta il finanziamento di tutte le domande di sostegno presentate, gli uffici del GAL provvederanno alla sola verifica del raggiungimento del punteggio minimo. In tal caso si procederà con l'adozione dell'atto che contiene l'elenco delle domande ammesse e non ammesse.

In caso di esito istruttorio negativo il Responsabile del procedimento comunica ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 ss.mm.ii. i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, i richiedenti possono presentare osservazioni scritte corredate da eventuale documentazione.

A conclusione dell'attività istruttoria, il GAL approva la graduatoria e assume uno specifico atto formale nel quale sono indicate le istanze ammissibili con annessa quantificazione del contributo concedibile e con indicazione delle priorità e precedenze.
Nel medesimo atto sono altresì indicate le istanze ritenute non ammissibili, identificate con il numero di domanda AGREA, per le quali il Responsabile del procedimento avrà espletato, ai sensi della normativa sul procedimento amministrativo, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

## 2.5 Approvazione della graduatoria

La graduatoria definitiva sarà pubblicata sul sito del GAL; la stessa sarà utilizzata fino all'esaurimento delle risorse destinate all'attuazione del presente avviso e comunque rimarrà valida per ulteriori 12 mesi.

La graduatoria generale sarà formulata sulla base del punteggio di merito complessivo determinato e sarà approvata con atto del CdA del GAL.

Nel caso di risorse insufficienti a soddisfare l'ultima domanda utile in graduatoria, se le risorse disponibili sono pari ad almeno il 50% del contributo concedibile la domanda è finanziabile e la concessione va effettuata per l'intero importo; in caso negativo, la domanda non è ammessa a finanziamento (neanche parzialmente).

## 2.6 Concessione del contributo

Sulla base della graduatoria generale il GAL procederà all'adozione di un unico atto di concessione del contributo per le domande ammesse, nei limiti della disponibilità finanziaria dell'intervento. In tale atto è stabilito il termine unico per la presentazione della domanda di pagamento, nonché il codice CUP acquisito dal GAL.

All'atto di concessione saranno allegate singole schede, per ogni beneficiario, contenenti eventuali prescrizioni in ordine all'attuazione degli interventi.

Il GAL provvederà a dare formale comunicazione della concessione, ai sensi della normativa vigente sul procedimento, precisando la data ultima entro cui il beneficiario è tenuto a dimostrare i requisiti previsti e a completare il proprio PI, pena la revoca del contributo.

Per i beneficiari inseriti in graduatoria in posizione utile al finanziamento, seppur non ancora in possesso del permesso di costruire, la concessione sarà effettuata con un unico atto dopo la scadenza del termine per la dimostrazione dell'avvenuto rilascio del titolo e previa verifica istruttoria della coerenza del permesso rilasciato con il PI presentato e le spese ammissibili.

Ai fini degli adempimenti in ordine agli obblighi di trasparenza ai sensi del Dlgs n. 33/2013, saranno utilizzate le informazioni presenti nella domanda di sostegno attingendo ai relativi Quadri del SIAG.

# 3. Attuazione del progetto di investimento

## 3.1 Varianti

Potranno essere presentate al GAL al massimo due varianti alle attività nel corso della realizzazione del progetto**.**

La variante, dovrà essere debitamente motivata e potrà essere autorizzata solo previa verifica della permanenza delle condizioni che avevano condotto alla concessione del sostegno.

Il progetto di investimento deve essere realizzato nella sua interezza sostanziale e comprensivo di tutte le opere od attrezzature. Sono pertanto considerate varianti sostanziali le modifiche che incidono sulla funzionalità dell'investimento così come previsto dal progetto originario.

In ogni caso, non potranno essere approvate varianti che incidano sull'ammissibilità e sulla collocazione in graduatoria in posizione utile, o che prevedano interventi che necessitano di specifiche autorizzazioni non presentate entro i termini stabiliti dal presente Avviso.

Ciò premesso, non sono considerate varianti i cambi di preventivo, nel caso sussista una palese identificazione del bene, e gli interventi relativi ad aspetti di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative purché contenuti nell'ambito del 10% del totale della spesa ammessa ad aiuto al netto delle somme riferite alla categoria delle spese generali e nel rispetto delle valutazioni di congruità ed economicità delle spese.

In caso di varianti di valore superiore al 10% e per modifiche sostanziali al progetto (anche per importi inferiori al 10%), il beneficiario presenterà agli uffici competenti una "domanda di variante" utilizzando il Sistema Informativo Agrea (SIAG).

Alla domanda di variante dovranno essere allegati:

- una relazione tecnica che descriva natura e motivazioni delle modifiche da apportare al progetto;

- un prospetto comparativo delle voci soggette a variazione;
- la documentazione tecnica ed autorizzativa a supporto della richiesta, tra cui i file dei nuovi progetti e la documentazione necessaria a determinare la congruità delle spese prevista al par. 2.2.

Nel caso di variazioni relative ad aspetti di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative contenuti nell'ambito del 10% del totale della spesa ammessa ad aiuto, sarà dato conto della verifica di congruità nei verbali istruttori.
In caso di varianti che comportino aumento di spesa, il sostegno concesso resta invariato.

In sede di istruttoria della domanda il GAL verifica che le modifiche apportate al progetto rientrino tra quelle ammissibili.

Eventuali spese effettuate in difformità sostanziale al progetto presentato e non autorizzate non saranno considerate spese ammissibili in sede di liquidazione finale.

In caso di varianti non autorizzate che comportino una riduzione della spesa a fronte di una non completa realizzazione del progetto, si procede con la liquidazione del contributo fatta salva l'applicazione delle riduzioni di cui al par. 8.1. Laddove la parziale realizzazione comprometta la funzionalità complessiva dell'investimento così come previsto dal progetto originario, si procederà con la revoca totale del contributo concesso.

La richiesta di variante dovrà essere presentata al GAL almeno 60 giorni prima della prevista data di conclusione del PI.

Di norma, le determinazioni assunte in ordine alle varianti richieste saranno comunicate per iscritto al richiedente dal GAL entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di variante.

La realizzazione della variante non comporta alcun impegno da parte del GAL, di conseguenza, le spese eventualmente sostenute dal beneficiario, in caso di mancata approvazione della variante, restano a suo carico.

## 3.2 Proroghe

Il GAL potrà concedere **una proroga** al termine unico di fine lavori, rendicontazione e presentazione della domanda di saldo, per un massimo di 6 mesi, su specifica e motivata richiesta del beneficiario da trasmettere al GAL.

**Per l'ottenimento della proroga è necessario che sia dimostrato l'inizio dei lavori entro il termine di sei mesi dalla comunicazione dell'atto di concessione e che sia stata presentata correttamente la richiesta di anticipo, pena l'inammissibilità dell'istanza di proroga.**

Alla richiesta di proroga dovrà essere quindi allegata anche la seguente documentazione attestante l'inizio dei lavori entro sei mesi dalla comunicazione dell'atto di concessione:

- per i progetti che prevedono un permesso di costruire: la comunicazione di inizio lavori con l'attestazione di ricevuta rilasciata dall'Ente competente;
- per i progetti che prevedono SCIA, CILA o deposito sismico senza PdC: modulo SCIA o CILA con relazione di asseverazione o modulo di deposito sismico, con l'attestazione di ricevuta rilasciata dall'Ente competente;
- per i progetti costituiti solo da impianti, macchine e attrezzature che non richiedono titoli edilizi o altri permessi/autorizzazioni: un documento di trasporto o la sottoscrizione di un contratto di fornitura; il contratto di fornitura deve essere sottoscritto successivamente alla presentazione della domanda di sostegno.

La richiesta di proroga, debitamente motivata, dovrà essere presentata al GAL almeno 30 giorni prima della prevista data di conclusione del PI tramite l'invio di posta elettronica certificata.

Le determinazioni assunte in ordine alle proroghe saranno comunicate per iscritto al richiedente, di norma, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di proroga.

## 4. Anticipi

A seguito della comunicazione della concessione, i beneficiari possono richiedere, entro **8** mesi, un anticipo pari a non oltre il 50% del contributo spettante.
**I beneficiari che intendano chiedere una proroga del termine dei lavori dovranno obbligatoriamente presentare la richiesta di anticipo.**
Ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 15/2021 il pagamento dell'anticipo è subordinato alla presentazione da parte del richiedente di idonea garanzia fidejussoria emessa a favore di AGREA da parte di Istituti bancari o assicurativi autorizzati dalla Banca d'Italia o dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) od anche da Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (c.d. CONFIDI) che risultino iscritti all'Albo Unico degli Intermediari Finanziari Vigilati della Banca d'Italia ex art. 106 L. n. 348/82 (Testo Unico Bancario).

La garanzia deve essere rilasciata per un importo pari al 100% dell'importo richiesto e dovrà avere durata pari a 1 anno dalla data di emissione, rinnovabile automaticamente di 6 mesi in 6 mesi fino alla durata massima di 5 anni dalla data di emissione, fermo restando che AGREA disporrà lo svincolo anticipato non appena ne ricorreranno le condizioni.

In ogni caso la garanzia deve essere rilasciata conformemente allo schema predisposto da AGREA nella versione reperibile nella specifica sezione dedicata alla modulistica sul sito web di AGREA (http://agrea.regione.emiliaromagna.it).

È ammessa la presentazione di garanzie firmate digitalmente dall'istituto emittente. Si precisa al riguardo che per la valida costituzione del rapporto di garanzia è richiesta la sottoscrizione del soggetto garante mentre è possibile prescindere da quella del beneficiario/contraente. Eventuali fideiussioni redatte in formato cartaceo potranno essere accettate se accompagnate da apposita dichiarazione del garante, allegata alla fideiussione stessa ed alla relativa domanda di anticipo, che attesti l'impossibilità di rilasciare il documento in formato digitale; in tal caso sarà necessario allegare alla domanda SIAG la copia per immagine (scansione del cartaceo) della garanzia, mentre l'originale sarà sarà conservato dal CAA nel fascicolo di domanda, e reso disponibile a richiesta di AGREA o altri organi/enti titolati al controllo, ovvero trasmesso ad AGREA nel caso di beneficiari che compilino la domanda autonomamente. La struttura competente per l'istruttoria della domanda richiederà conferma di validità della fideiussione alla Direzione Generale dell'Istituto garante.
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente paragrafo, si rimanda alla "Procedura per la gestione delle garanzie fideiussorie" approvata da AGREA.

## 5. Presentazione della domanda di pagamento

Entro la data ultima fissata nella comunicazione di concessione del contributo, il beneficiario dovrà presentare tramite il SIAG al **Settore/Area competente** specifica domanda di pagamento secondo le modalità già indicate per la presentazione della domanda di sostegno.

I Settori Agricoltura, Caccia e Pesca (SACP) regionali competenti per l'area del GAL DELTA 2000 sono:

- SACP di FERRARA per i PI che ricadono nei territori del GAL DELTA 2000 in provincia di Ferrara,
- SACP di RAVENNA per i PI che ricadono nei territori del GAL DELTA 2000 in provincia di Ravenna.

In caso di mancato rispetto di tale termine in relazione alla protocollazione della domanda di saldo, si procederà all'applicazione delle sanzioni di cui al successivo par. 8 "Riduzioni, revoche e sanzioni".

**Condizioni di ammissibilità della domanda di pagamento**: non saranno ammessi a pagamento progetti per i quali non siano mantenute le condizioni di ammissibilità e i criteri di priorità che garantiscono la collocazione in posizione utile in graduatoria.

Si precisa che il PI risulterà ammissibile esclusivamente qualora sia realizzato coerentemente alla versione oggetto di concessione o di sua variante approvata, fatte salve le modifiche che non comportano la presentazione di varianti come stabilito al par. 3.1 "Varianti".

## 5.1 Documentazione di spesa

Per tutti gli interventi, contestualmente alla domanda di pagamento il beneficiario dovrà presentare la seguente documentazione giustificativa delle spese sostenute per la realizzazione del PI:

- fatture (o documentazione equivalente avente la stessa valenza fiscale) accompagnate dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento, coerenti con la prevista tempistica di presentazione della domanda di pagamento;
- documentazione prevista dal par. 1.11 al fine di comprovare il momento di avvio dell'investimento per le diverse tipologie di spese;
- nei casi indicati nel par. 6 in cui non è previsto il sopralluogo, la documentazione necessaria all'effettuazione dei controlli in base al "metodo equivalente" così come specificata al par. 6 .

Con riferimento alle attestazioni di pagamento si applicano le disposizioni del successivo par. 5.2.

**Documentazione relativa agli interventi edili:**

- estremi di tutte le autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti (non ricomprese dal certificato di conformità edilizia), individuate nella domanda nell'ambito della dichiarazione del progettista;
- verbale di regolare esecuzione delle opere, in coerenza con la tempistica di realizzazione del PI;
- computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, con l'applicazione dei prezzi approvati in sede preventiva. Nel caso di opere edili/miglioramenti fondiari non ispezionabili dovrà inoltre essere prodotta adeguata documentazione fotografica degli stati di avanzamento dei lavori;
- ogni eventuale ulteriore documento necessario a comprovare la completa realizzazione del PI.

**Autodichiarazione sul cumulo**: laddove l'Avviso pubblico consenta il cumulo del contributo con altri contributi pubblici o agevolazioni, il beneficiario attesta, sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR n. 445/2000, artt. 46 e 47, attraverso specifica dichiarazione allegata in domanda di pagamento, che sulle voci di costo rendicontate non sono stati richiesti o ottenuti altri contributi pubblici o agevolazioni non cumulabili o per importi eccedenti il limite di cumulabilità, di non avere in corso richieste al medesimo titolo, oppuredi aver usufruito di altri contributi pubblici o agevolazioni con indicazione dei relativi importi;

**Le fatture elettroniche dovranno obbligatoriamente riportare il Codice Unico di Progetto (CUP). Esclusivamente per titoli di spesa emessi antecedentemente alla comunicazione del CUP da parte del GAL potrà essere utilizzata la seguente scrittura equipollente: "CoPSR 2023-2027 Azione specifica GAL_DE_AS_05_B; in SIAG dovrà essere caricato obbligatoriamente l'originale XML della fattura, può inoltre essere allegato il file pdf contenente il foglio di stile.**

**In assenza del CUP o della predetta dicitura (su fatture antecedenti alla data di comunicazione del CUP), la spesa non sarà considerata ammissibile, in attuazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 6, del DL n. 13/2023, già convertito in legge n. 41/2023, fatta salva la regolarizzazione delle fatture secondo le modalità ammesse dall'Agenzia delle entrate-riscossione che garantiscano il collegamento nel sistema di interscambio (SDI) tra la fattura originariamente emessa e la rettifica.**

## 5.2 Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento

Le spese per la realizzazione degli interventi potranno essere sostenute utilizzando esclusivamente conti bancari o postali intestati (o cointestati) al beneficiario. Non sono pertanto ammissibili pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi.

Il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti a un progetto approvato, con documenti intestati allo stesso, utilizza le seguenti modalità:

*a)* Bonifico o ricevuta bancaria (Riba): in tal caso il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione;

b) Carta di credito e/o bancomat: in tal caso il beneficiario deve produrre l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate;

c) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale: tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

d) Vaglia postale: tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);

e) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso): tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice);

f) Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali: in tal caso il beneficiario deve fornire copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

Non è mai consentito il pagamento in contanti e tramite assegno.

## 6. Procedimento di liquidazione del contributo

Qualora in relazione all'esito istruttorio la spesa finale rendicontata e ritenuta ammissibile dalla Regione risulti inferiore alla soglia minima di spesa ammissibile, la domanda di pagamento verrà dichiarata inammissibile e si procederà al recupero delle eventuali somme liquidate.

Di norma, entro i successivi 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento, l'ufficio regionale competente verifica la sussistenza dei requisiti e procede all'adozione dell'atto di liquidazione.
I Settori Agricoltura, Caccia e Pesca (SACP) regionali competenti per l'area del GAL DELTA 2000 sono:

- SACP di FERRARA per i PI che ricadono nei territori del GAL DELTA 2000 in provincia di Ferrara,
- SACP di RAVENNA per i PI che ricadono nei territori del GAL DELTA 2000 in provincia di Ravenna.

AGREA effettua i controlli amministrativi e in loco previsti sulle domande di pagamento ed i controlli post-pagamento mediante delega di funzioni.

Durante la realizzazione dei progetti possono essere effettuati controlli in itinere.

Tutti i controlli in fase di ammissibilità, pagamento e post pagamento sono effettuati secondo la normativa nazionale in materia di accertamento della legittimità e regolarità delle operazioni finanziate dal FEASR per i tipi di intervento che non rientrano nel campo di applicazione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo, nonché di ogni altra normativa comunitaria in materia e delle disposizioni di AGREA.
I controlli amministrativi sulle domande di pagamento saranno effettuati secondo quanto successivamente disposto, e con le modalità stabilite nel Manuale delle procedure di controllo delle domande di pagamento approvato da AGREA.

Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, i controlli comprendono in particolare, e nella misura in cui sia pertinente per la domanda presentata, la verifica dei seguenti elementi:

- la conformità dell'operazione rendicontata con l'operazione per la quale era stata accolta la domanda di sostegno;
- i costi sostenuti e i pagamenti effettuat;
- il rispetto degli impegni assunti e il rispetto degli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale e/o nazionale e/o dal PSP, compresi quelli in materia di aiuti di Stato e altre norme e requisiti obbligatori;
- la verifica della regolarità e della conformità della garanzia prestata nel caso delle domande di pagamento anticipo.

I controlli amministrativi sulle operazioni connesse a investimenti comprendono almeno un sopralluogo presso il beneficiario per verificare la realizzazione degli investimenti e la loro conformità con quanto ammesso, in applicazione del DM 4 agosto 2023 (prot. 0410727).

Ai sensi del comma 5, art. 3 del citato DM 4 agosto 2023 (prot. 0410727), il sopralluogo non deve essere effettuato nei seguenti casi:

a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco;

b) operazioni consistenti in soli investimenti immateriali per loro natura a rischio limitato di violazione delle condizioni di ammissibilità;

c) nel caso di operazioni consistenti in un investimento non superiore a 25.000,00 euro (spesa ammessa) o di operazioni consistenti in investimenti relativi a macchine o attrezzature mobili e fisse, di norma, il controllo è effettuato tramite esame di prove documentali pertinenti (c.d. "metodi equivalenti").
   Tali prove, che devono essere fornite dal beneficiario, possono includere fotografie geolocalizzate, l'utilizzo di nuove tecnologie o altre prove affidabili in relazione al tipo di investimento, devono offrire un sufficiente livello di garanzia e consentire di trarre conclusioni soddisfacenti per l'esito del controllo.

Nel caso in cui la documentazione fornita dal beneficiario non risulti esaustiva ai fini della verifica dell'effettiva realizzazione dell'intervento, si procederà con il sopralluogo.

Per le modalità di effettuazione del controllo in base a "metodi equivalenti" si rinvia all'Allegato B "Informazioni generali sul controllo, modalità di esecuzione e di trasmissione delle riprese fotografiche e video" delle disposizioni comuni approvate con la DGR n. 2354 del 23/12/2024 .

Le operazioni di istruttoria, controllo e liquidazione sono gestite informaticamente tramite il Sistema Informativo AGREA (SIAG).

La relativa documentazione prodotta verrà conservata nel fascicolo istruttorio di ogni domanda.

I controlli amministrativi comprendono procedure tese ad evitare doppi finanziamenti irregolari tramite altri regimi nazionali o unionali o periodi di programmazione precedenti. In presenza di altre fonti di finanziamento compatibili, nell'ambito dei suddetti controlli si verifica che l'aiuto totale non superi i limiti massimi consentiti o le aliquote di sostegno.

Nel caso in cui in fase di controllo sia rilevato un superamento del limite relativo alla percentuale di aiuto collegata al cumulo con altre agevolazioni, in base a quanto dichiarato dal beneficiario nel relativo modulo, si provvederà alle necessarie decurtazioni.

Preliminarmente alla liquidazione del contributo, sarà verificata la posizione di regolarità contributiva del beneficiario. In presenza di DURC irregolare per mancato versamento delle somme dovute agli enti competenti, AGREA procederà, ai sensi dell'art. 45 del D.L. n. 152/2021, alla compensazione di eventuali debiti con l'INPS come risultanti dal Registro Nazionale Debitori.

Laddove applicabile, sarà inoltre necessario effettuare i controlli previsti dal D.lgs. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136".

A tal fine, dovranno risultare debitamente inserite nel Fascicolo Anagrafico aziendale le previste dichiarazioni sostitutive della CCIAA e dei conviventi, regolarmente acquisite al protocollo regionale.

Per le sole situazioni non gestibili dal sistema informatico, la dichiarazione dovrà essere presentata direttamente ai competenti uffici sulla base della modulistica fornita dai medesimi uffici.

L'ufficio competente, dopo aver esperito le verifiche finali, relative alle opere finanziate, sui beneficiari, procederà con propri atti formali ad assumere le decisioni di liquidazione e a trasmettere gli elenchi ad AGREA.

## 6.1 Erogazione del contributo

Il contributo è erogato a seguito della presentazione e istruttoria della domanda di pagamento a saldo, fatta salva la richiesta del beneficiario di anticipo, secondo le modalità di seguito riportate.

Nel caso in cui la spesa rendicontata sia superiore alla spesa ammessa nel provvedimento di concessione, il contributo erogato non può essere comunque superiore al contributo originariamente concesso. Nel caso in cui la spesa rendicontata risulti inferiore, il contributo erogato sarà rideterminato di conseguenza.

# 7. Cause di forza maggiore

Nei casi di forza maggiore, il beneficiario che non completa l'operazione non è soggetto ad alcuna riduzione o sanzione ai sensi dell'art. 59, paragrafo 5 del Regolamento (UE) n. 2116/2021, secondo cui, le disposizioni stabilite dagli Stati membri assicurano che non siano applicate sanzioni se l'inosservanza è dovuta a cause di forza maggiore o a circostanze eccezionali conformemente all'articolo 3. In tal caso, il beneficiario conserva il diritto all'aiuto.

Sono riconosciute le categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali, documentate ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 2116/2021, nei seguenti casi:

a) calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;

b) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;

c) epizoozia, diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;

d) esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data della presentazione della domanda;

e) decesso del beneficiario;

f) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

Ai sensi del par. 2 dell'art. 3 Reg. (UE) n. 2116/2021, qualora una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave di cui al par. 1 lett. a) colpisca gravemente un'area ben determinata, lo Stato membro interessato può considerare l'intera zona gravemente colpita da tale calamità o evento.

# 8. Riduzioni, revoche e sanzioni

## 8.1 Riduzioni

Di seguito si riportano le riduzioni da applicare in caso di violazione dei seguenti impegni e obblighi trasversali:

1. violazione degli obblighi di comunicazione di cui al par. 9;

2. tardiva presentazione della domanda di pagamento a saldo di cui al par. 8.2;

3. parziale realizzazione dell'intervento (variante in diminuzione non autorizzata) di cui al par. 3.1;

4. violazione dell'obbligo di fornire i dati richiesti dall'amministrazione regionale per il monitoraggio e la valutazione del CoPSR di cui al par. 1.2.

**1. Riduzioni in caso di violazione degli impegni relativi agli obblighi di comunicazione previsti nel par. 9:**

Impegno I. Mancata esposizione delle targhe o dei cartelloni definitivi

| ***Livello di infrazione*** | ***Gravità*** | ***Entità*** | ***Durata*** |
|---|---|---|---|
| *Medio (3)* | *Sempre medio (3)* | *Sempre medio (3)* | *Sempre basso (1)* |

Impegno II. Mancanza della descrizione dell'operazione finanziata dal CoPSR sul sito web e/o sui materiali

| ***Livello di infrazione*** | ***Gravità*** | ***Entità*** | ***Durata*** |
|---|---|---|---|
| *Medio (3)* | *Sempre medio (3)* | *Parzialmente non conforme (1)* | *Sempre basso (1)* |
| | | *Totalmente non conforme (3)* | |

Gruppo di impegni relativo alla non conformità dei materiali e della localizzazione:

| ***Livello di infrazione*** | ***Gravità*** | ***Entità*** | ***Durata*** |
|---|---|---|---|
| *Basso (1)* | *Asportazione, deterioramento, o spostamento in sito non appropriato con riferimento all'ubicazione Basso (1)* | *Parzialmente non conformi (1)* | *Sempre basso (1)* |
| | | *Totalmente non conformi (3)* | |
| *Medio (3)* | *Non conformità della descrizione, delle dimensioni e dei materiali e mancato rispetto delle indicazioni grafiche nei materiali informativi e promozionali Medio (3)* | *Parzialmente non conformi (1)* | |
| | | *Totalmente non conformi (3)* | |

In tutte le fattispecie descritte, il beneficiario dovrà comunque provvedere ad adempiere agli obblighi previsti dalle presenti disposizioni entro 60 giorni dalla contestazione, pena

l'applicazione di una ulteriore riduzione del sostegno pari alla stessa percentuale dell'infrazione commessa.

Nel caso in cui la percentuale di riduzione da applicare risulti inferiore o pari al 3% la violazione si considera di "lieve entità", pertanto se il beneficiario entro 30 giorni provvede ad adempiere agli obblighi, non si applicherà alcuna riduzione. In tutte le altre fattispecie descritte, il beneficiario dovrà comunque provvedere a adempiere agli obblighi previsti dal presente avviso entro 60 giorni dalla contestazione, pena l'applicazione di una ulteriore riduzione del sostegno pari alla stessa percentuale dell'infrazione commessa.

**2. Riduzioni in caso di presentazione tardiva della domanda di pagamento:**

| ***Livello di infrazione*** | ***Gravità*** | ***Entità*** | ***Durata*** |
|---|---|---|---|
| *Basso (1)* | *da 1 a 10 gg Basso (1)* | *Sempre come gravità* | *Sempre come gravità* |
| *Medio (3)* | *da 11 a 20 gg Medio (3)* | *Sempre come gravità* | *Sempre come gravità* |
| *Alto (5)* | *da 21 a 25 gg Alto (5)* | *Sempre come gravità* | *Sempre come gravità* |

**3. Riduzioni in caso di parziale realizzazione dell'intervento (variante "in diminuzione" non autorizzata):**

| ***Livello di infrazione*** | ***Gravità*** | ***Entità*** | ***Durata*** |
|---|---|---|---|
| *Basso (1)* | *dal 10% al 20 % Basso (1)* | *Sempre come gravità* | *Sempre come gravità* |
| *Medio (3)* | *dal 21% al 30 % Medio (3)* | *Sempre come gravità* | *Sempre come gravità* |
| *Alto (5)* | *dal 31% al 50 % Alto (5)* | *Sempre come gravità* | *Sempre come gravità* |

Resta inteso che la mancata realizzazione superiore al 50%, compromette la funzionalità complessiva dell'investimento così come previsto dal progetto originario, pertanto, si procede con la revoca del totale del contributo concesso.

**4. Riduzioni in caso di violazione dell'impegno relativo all'obbligo di fornire i dati richiesti dall'amministrazione regionale per il monitoraggio e la valutazione del CoPSR di cui al par. 1.2.**

| ***Livello di infrazione*** | ***Gravità*** | ***Entità*** | ***Durata*** |
|---|---|---|---|
| *Basso (1)* | *Sempre Basso (1)* | *Sempre Basso (1)* | *Sempre Basso (1)* |
| *Medio (3)* | | | |
| *Alto (5)* | | | |

La presente violazione si considera di "lieve entità", pertanto, nel caso in cui il beneficiario provveda a dare riscontro entro 30 giorni alla richiesta dei dati, non si applicherà alcuna riduzione.

Qualora il beneficiario nella domanda di pagamento richieda un importo che risulta maggiore del 25% (venticinque/00) rispetto a quello che sarà considerato ammissibile dall'Organismo pagatore (AGREA), sarà assoggettato ad una sanzione in termini di riduzione del contributo pari alla differenza tra i due importi. Tale riduzione o l'esclusione si applica anche alle spese risultate non ammissibili in esito ai controlli in loco.

Non saranno applicate sanzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare in modo soddisfacente che l'inclusione dell'importo inammissibile non è a lui imputabile o se l'Organismo pagatore (AGREA) accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile di detta inclusione dell'importo non ammissibile.

Nel caso di contestuale accertamento di inadempienze e scostamenti tra quanto richiesto dal beneficiario in sede di domanda di pagamento e quanto effettivamente considerato ammissibile dall'Organismo pagatore (AGREA), sarà applicata con priorità la riduzione di cui allo scostamento e poi la percentuale di riduzione relativa all'inadempienza.

Per quanto attiene il calcolo della percentuale di riduzione da applicare in caso di violazione degli impegni e obblighi si rinvia al par. 8.1 delle disposizioni comuni approvate con DGR n. 2354 del 23/12/2024.

## 8.2 Revoche e sanzioni

Resta fermo che in caso di violazione accertata in via definitiva dei criteri di ammissibilità, stabiliti dal presente avviso, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente.
Le revoche delle concessioni, inoltre, intervengono nei seguenti casi:

- al momento di presentazione della domanda di pagamento gli interventi non risultano realizzati nel rispetto delle normative applicabili agli stessi, in particolare di quelle in materia ambientale, paesaggistica ed urbanistica;
- il beneficiario non presenti la domanda di pagamento entro i termini previsti, fatta salva l'applicazione delle riduzioni stabilite al par. 8.1 per il ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo entro i 25 giorni di calendario. Oltre tale termine si procede alla revoca del contributo;
- in caso di mancata realizzazione dell'intervento superiore al 50%, per realizzazioni parziali inferiori a tale tetto si applicano le riduzioni stabilite al par. 8.1 (variante in diminuzione non autorizzata);
- in caso di violazione degli impegni ex post di cui al par. 8.3, fatta salva l'applicazione delle riduzioni ivi disciplinate;
- qualora si accerti che il beneficiario ha presentato documentazione non veritiera o non abbia fornito all'Autorità di Controllo, per negligenza, le necessarie informazioni; in tal caso il beneficiario è altresì escluso dallo stesso intervento o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo;
- negli altri casi previsti dalle leggi, dalle presenti disposizioni, dagli Avvisi pubblici e dagli atti di concessione.

La revoca comporta l'obbligo della restituzione delle somme percepite, con interesse calcolato al tasso legale, maggiorato di due punti a titolo di sanzione amministrativa (art.9, comma 3 L.R. n. 15/2021).

## 8.3 Revoche del contributo liquidato per mancato rispetto degli impegni ex post

**Principio di stabilità degli interventi e vincoli di destinazione e d'uso:** gli interventi che hanno ad oggetto investimenti devono rispettare il principio di stabilità delle operazioni e i vincoli di destinazione e d'uso come declinati al par.1 dell'art. 65 del Reg. (UE) n. 2021/1060 e all'art. 10 della L.R. n. 15/2021.

Il beneficiario è tenuto all'osservanza del principio di stabilità e dei vincoli di destinazione e d'uso sia esso titolato alla realizzazione dell'investimento in qualità di proprietario sia in qualità di possessore ad altro titolo dell'area o del bene oggetto dell'intervento.

In caso di dismissione o mutamento di destinazione e di uso dei beni delle opere finanziate prima della scadenza del vincolo, su preventiva richiesta del beneficiario, per la determinazione della riduzione da applicare i parametri di gravità e entità sono da considerarsi sempre di livello massimo. Il parametro della durata, invece, è calcolato in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati.

**Riduzioni da applicare in caso di violazione degli impegni per assicurare la stabilità delle operazioni di investimento.**

| ***Gravità*** | ***Entità*** | ***Durata del mancato rispetto del vincolo*** | ***Percentuale riduzione*** |
|---|---|---|---|
| *Sempre Alto (5)* | *Sempre Alto (5)* | *fino ad 1 anno* | *20%* |
| | | *da 1 a 2 anni* | *40%* |
| | | *da 2 a 3 anni* | *60%* |
| | | *da 3 a 4 anni* | *80%* |
| | | *maggiore di 4 anni* | *100%* |

**In caso di mancata richiesta preventiva da parte del beneficiario dell'autorizzazione alla dismissione, si procede con la revoca del contributo.**

Le riduzioni di cui sopra non si applicano nelle ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 10 della L.R. 15/2021 per le quali resta ferma la disciplina nel medesimo comma. Resta altresì fermo quanto stabilito dal comma 4, pertanto: la cessione di beni mobili ed immobili oggetto di finanziamento, ancorché soggetti a vincolo di destinazione, nell'ambito di operazioni societarie di fusione, incorporazione, scissione, cessione di rami d'azienda o per decesso del titolare dell'impresa individuale, può essere autorizzata dalla Regione a favore di imprese che si impegnino ad osservare gli obblighi in capo al beneficiario nel rispetto del vincolo di destinazione e uso per tutto il periodo residuo, sempre che tale operazione non comporti un indebito vantaggio che verrà

calcolato tenendo a riferimento il valore di cessione del bene da cui verrà scomputato l'aiuto erogato. In assenza di autorizzazione preventiva si procederà alla revoca dei contributi. Ogni altra forma di cessione o conferimento collegata alla cessazione dell'impresa comporta la revoca dei contributi concessi.
Con riferimento a tali violazioni l'importo complessivo su cui applicare la riduzione o l'esclusione corrisponde al montante dei pagamenti relativi agli investimenti interessati dalla violazione.

**Riduzioni da applicare in caso di violazione degli impegni in merito alla percentuale di SAU da destinare alle colture annuali di cui al previsto avviso (par. 1.13)**

| ***Gravità*** | ***Entità*** | ***Durata del mancato rispetto del vincolo*** | ***Percentuale riduzione*** |
|---|---|---|---|
| *Sempre Alto (5)* | *Sempre Alto (5)* | *fino ad 1 anno* | *20%* |
| | | *da 1 a 2 anni* | *40%* |
| | | *da 2 a 3 anni* | *60%* |
| | | *da 3 a 4 anni* | *80%* |
| | | *maggiore di 4 anni* | *100%* |

Con riferimento a tali violazioni l'importo complessivo su cui applicare la riduzione o l'esclusione corrisponde al montante dell'importo liquidato sulla domanda di pagamento a saldo.

## 9. Obblighi di comunicazione

Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/129, agli articoli 5 e 6, dispone le norme relative alla responsabilità dei beneficiari in materia di informazione e pubblicità.
Tutte le azioni di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario devono fare riferimento al sostegno del FEASR all'operazione riportando, in conformità alle specifiche previste dall'Allegato II del citato Regolamento n. 2022/129, riportato nell Allegato A delle presenti disposizioni:

- l'emblema dell'Unione;
- un riferimento al sostegno da parte del FEASR.

Durante l'attuazione di un'operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR, rispettando le disposizioni presenti nell'Allegato II del citato Regolamento n. 2022/129 e applicando le linee guida operative sugli obblighi di informazione di seguito riportati.
I beneficiari nell'ambito di interventi finanziati dal FEASR diversi da interventi connessi alla superficie e agli animali danno visibilità al sostegno erogato dal CoPSR, nel modo seguente:

a) fornendo sul sito web del beneficiario, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
b) apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali di comunicazione riguardanti l'attuazione

dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti, che presenti anche l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'Allegato II;

c) per le operazioni che consistono nel finanziamento di infrastrutture o per le operazioni di costruzione, per le quali la spesa pubblica totale supera 500.000 euro, esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'Allegato II non appena inizia l'attuazione materiale delle operazioni o sono installate le attrezzature acquistate;

d) per le operazioni che consistono in investimenti in beni materiali non rientranti nell'ambito della lettera c) per le quali il sostegno pubblico totale supera 50.000 euro collocando una targa informativa o un display elettronico equivalente recante informazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno finanziario dell'Unione e che presenti anche l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'Allegato II;

e) per le operazioni per le quali il sostegno pubblico totale supera 10.000 euro, esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dall'Unione.

Di seguito si riportano i Loghi da utilizzare:




I loghi sono disponibili e scaricabili nel portale "ER Agricoltura e pesca", al link: https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/sviluppo-rurale-23-27/loghi.

Il logo del GAL è scaricabile al link: https://drive.google.com/drive/folders/1oacVRPMfpM00pc9ovrGmCq4-_laRIJT6

Si precisa che ai fini dell'applicazione delle riduzioni stabilite per la violazione degli obblighi di comunicazione rileva unicamanete la corretta apposizione dei loghi obbligatori scaricabili dal portale regionale.

**Caratteristiche delle targhe informative e dei cartelloni.**

**Ubicazione**: le targhe e i cartelloni devono essere posti in posizioni ben visibili, all'ingresso dell'azienda o presso la sede dell'impresa capofila o nei pressi dell'impianto di maggior significato economico, realizzato con il finanziamento del CoPSR.

Targhe e cartelloni saranno affissi o appesi alle pareti di una struttura o, se posti in aperta campagna o lungo strade, collocati su supporti compatibili con l'ambiente (legno o paletti metallici tipo "segnale stradale") di altezza non inferiore a mm 2750.

L'apposizione delle targhe e cartelli deve comunque avvenire nel rispetto delle norme comunali sulle affissioni e del codice della strada.

**Materiali**: i cartelloni a carattere provvisorio saranno realizzati in cartoncino ed eventualmente protetti, se posti all'esterno, da un rivestimento plastico che ne garantisca l'integrità.
Le targhe e i cartelloni a carattere definitivo devono essere costruiti con materiali tali da assicurarne la durata nel tempo (quali: forex, alluminio, ecc.).

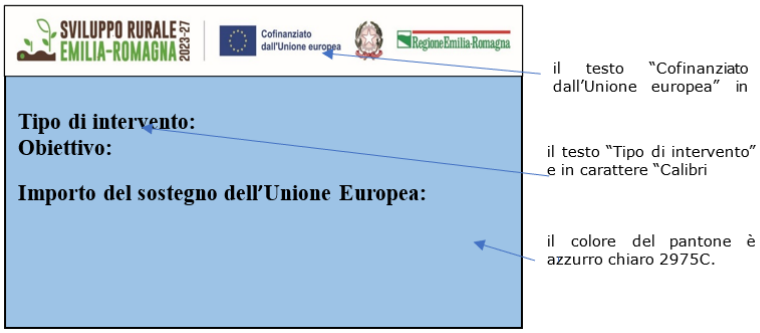
**Formato e contenuti grafici**: le targhe, i cartelloni e i siti web devono recare gli elementi grafici precedentemente indicati e la descrizione del progetto/intervento; tali informazioni devono occupare almeno il 25% dell'intero spazio a disposizione.
Nelle targhe e nei cartelloni, oltre alle indicazioni grafiche previste, nello spazio dedicato al "Tipo di intervento" deve essere presente una descrizione dell'intervento con il codice identificativo e la relativa denominazione (es. "GAL_ DE_AS_05_B AGRICOLTURA E PAESAGGIO ").
La grafica dei prodotti informativi deve rispettare gli esempi di seguito riportati e contenere:

- il testo "cofinanziato dall'Unione europea" in carattere "Calibri";
- il testo "Tipo di intervento" e in carattere "Calibri";
- il colore del pantone è azzurro chiaro 2975C.

Le targhe informative "standard" dovranno avere una dimensione minima di cm 70 x 50, dovranno avere una dimensione dei caratteri tale da favorirne la visibilità e leggibilità del testo e mantenere le caratteristiche grafiche sopra indicate.
I cartelloni (temporanei e definitivi) dovranno avere dimensioni minime di cm 100 x 70, dovranno avere una dimensione dei caratteri tale da favorirne la visibilità e leggibilità del testo e mantenere le caratteristiche grafiche sopra indicate.
Nei cartelloni, nello spazio dedicato al "Tipo di intervento", oltre alle altre indicazioni devono anche essere riportati*:

- il principale obiettivo del tipo di operazione;
- il sostegno finanziario dell'Unione europea;
- i loghi.

**Esempio grafico per targhe e cartelloni:**




**** Inserire accanto ai loghi sopra riportati anche il logo del GAL che ha finanziato il progetto.***

## 10. Disposizioni finali

Per quanto non riportato nel presente Avviso, si fa riferimento espresso alla normativa comunitaria,statale e regionale in vigore o che sarà emanata in attuazione del PSP 2023-2027.

# ALLEGATO A - "Uso e caratteristiche tecniche dell'emblema dell'Unione («emblema»)" Allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021

1. L'emblema figura in maniera prominente in tutti i materiali di comunicazione, come prodotti stampati o digitali, siti web e loro versione mobile, relativi all'attuazione di un'operazione e destinati al pubblico o ai partecipanti.
2. La frase «Finanziato dall'Unione europea» o «Cofinanziato dall'Unione europea» è sempre scritta per esteso e posta accanto all'emblema.
3. Per il testo che accompagna l'emblema va utilizzato il seguente carattere: Calibri. Non sono ammessi corsivo, sottolineature o effetti speciali.
4. Il posizionamento del testo rispetto all'emblema non deve interferire in alcun modo con l'emblema.
5. La dimensione dei caratteri deve essere proporzionata alla dimensione dell'emblema.
6. Il colore dei caratteri è Reflex Blue, nero o bianco, secondo lo sfondo utilizzato.
7. L'emblema non può essere modificato o fuso con altri elementi grafici o testi. Se oltre all'emblema figurano altri loghi, l'emblema deve presentare almeno dimensioni uguali, in altezza o larghezza, a quelle del più grande degli altri loghi. Non è ammesso l'uso di altre identità visive o altri loghi per evidenziare il sostegno dell'Unione, a parte l'emblema.
8. Qualora nello stesso sito siano attuate varie operazioni, con il sostegno dello stesso o di diversi strumenti di finanziamento, o se sono previsti ulteriori finanziamenti per la stessa operazione in data successiva, si espone almeno una targa o un cartellone.
9. Istruzioni grafiche per l'emblema e la definizione dei colori standard:

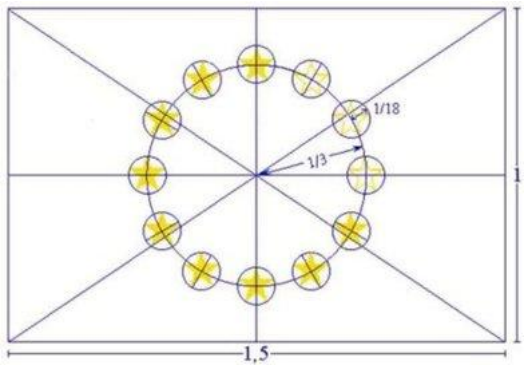
A) DESCRIZIONE SIMBOLICA

Sullo sfondo blu del cielo, una corona di dodici stelle dorate rappresenta l'unione dei popoli europei. Il numero delle stelle è invariabile in quanto 12 è simbolo di perfezione e unità.

B) DESCRIZIONE ARALDICA

Un cerchio composto da dodici stelle dorate a cinque punte, non contigue, in campo azzurro.

C) DESCRIZIONE GEOMETRICA




L'emblema è costituito da una bandiera blu di forma rettangolare, la cui base ha una lunghezza pari a una volta e mezza quella del ghindante. Dodici stelle dorate sono allineate a intervalli regolari lungo un cerchio ideale il cui centro è situato nel punto d'incontro delle diagonali del rettangolo. Il raggio del cerchio è pari a un terzo dell'altezza del ghindante. Ogni stella ha cinque punte iscritte nella circonferenza di un cerchio ideale, il cui raggio è pari a 1/18 dell'altezza del ghindante. Tutte le stelle sono disposte verticalmente, cioè con una punta rivolta verso l'alto e due punte appoggiate direttamente su una linea retta immaginaria perpendicolare all'asta. Nel cerchio le stelle sono disposte come le ore sul quadrante di un orologio. Il loro numero è invariabile.

D) COLORI REGOLAMENTARI

I colori dell'emblema sono: PANTONE REFLEX BLUE per l'area del rettangolo; PANTONE YELLOW per le stelle.

E) RIPRODUZIONE IN QUADRICROMIA

In caso di stampa in quadricromia i due colori standard saranno ottenuti per mezzo dei quattro colori della quadricromia.

Il PANTONE YELLOW si ottiene con il 100 % di «Process Yellow».

Il PANTONE REFLEX BLUE si ottiene mescolando il 100 % di «Process Cyan» e l'80 % di «Process Magenta».

INTERNET

Nella gamma web il PANTONE REFLEX BLUE corrisponde al colore RGB: 0/51/153 (esadecimale: 003399) e il PANTONE YELLOW corrisponde al colore RGB: 255/204/0 (esadecimale: FFCC00).

RIPRODUZIONE IN MONOCROMIA

Se si utilizza il nero, delimitare con un filetto nero l'area del rettangolo e inserire le stelle nere in campo bianco.



Se si utilizza il blu («Reflex Blue»), usarlo al 100 % e ricavare le stelle in negativo (bianche).



RIPRODUZIONE SU SFONDI COLORATI

Nell'impossibilità di evitare uno sfondo colorato, incorniciare il rettangolo con un bordo bianco di spessore pari a 1/25 dell'altezza del rettangolo.



I principi relativi all'utilizzo dell'emblema da parte di terzi sono definiti nell'accordo amministrativo con il Consiglio d'Europa relativo all'utilizzo dell'emblema europeo da parte di terzi [1].

# ALLEGATO B: Relazione tecnico-economica del progetto

*Relazione tecnico-economica illustrativa del progetto di investimento firmata dal legale rappresentante che contenga almeno le seguenti informazioni:*

1. **Nome e cognome/ragione sociale del richiedente:**

……

……

2. **Localizzazione dell'investimento**

……

……

……

3. **Descrivere il Progetto di investimento e descrizione degli interventi che si intendono realizzare**

……

……

……

……

……

……

……

4. **Gli obiettivi e risultati che si intendono raggiungere:**

……

……

……

5. **Crono-programma delle attività:**

……

……

……

……

6. **Altre informazioni ritenute rilevanti al fine dell'attribuzione dei punteggi:**

……

……

……

……

Firma del Legale Rappresentante

……

Luogo e data ……

# ALLEGATO C – Modulo di delega al GAL per l'accesso all'anagrafe delle aziende agricole.

**Mandato al GAL per la consultazione del fascicolo anagrafico di competenza della Regione Emilia-Romagna**

Il sottoscritto (legale rappresentante) …….. munito del potere di rappresentanza C.F. ..... dell'impresa iscritta all'Anagrafe regionale delle aziende agricole (Reg. RER n.17/2003) con CUAA .....,

CONFERISCE

autorizzazione al GAL DELTA 2000. C.F. 01358060380 per la consultazione del fascicolo anagrafico, in base all'art. 17 regolamento regionale n. 2/2007, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1789/2017 (convenzione tra i Gruppi di Azione Locale – GAL e la Regione Emilia-Romagna).

**Dichiara altresì che il presente documento è conservato in originale presso la sede in cui opera il mandatario e che le copie dei documenti, consegnati dall'interessato per l'espletamento dell'incarico, sono corrispondenti agli originali.**

Il consenso è stato reso:
per la consultazione del fascicolo anagrafico, in base all'art. 17 regolamento regionale n. 2/2007, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale **n. 1789/2017** (convenzione tra i Gruppi di Azione Locale – GAL e la Regione Emilia-Romagna).

**PRIVACY**

Presa visione dell'informativa per il trattamento dei dati personali ex GDPR 675/96, **ho autorizzato il trattamento dei dati personali da parte del mandatario**, esteso alla comunicazione alla Regione Emilia-Romagna, per l'effettuazione di operazioni di trattamento mediante il collegamento con il Sistema informativo agricolo regionale (SIAG) per l'espletamento del/degli adempimenti amministrativi riferiti all'incarico conferito.

Luogo ..... Data .....

Firma autografa del mandante .....

NOTE SUPPLEMENTARI:

Il testo del mandato contiene le disposizioni minime vincolanti da trasmettere all'Amministrazione Regionale. Il modello è acquisito con scansione con **allegata copia fronte/retro di un valido documento d'identità del sottoscrittore** (pdf o p7m).

# ALLEGATO D – Adempimento imposta di bollo

**Avviso pubblico "GAL_DE_AS_05_B "Agricoltura e paesaggio -Sostegno alle imprese agricole che investono sulle colture che migliorano il paesaggio del Delta del Po"**

**GAL DELTA 2000**

Il sottoscritto, _____

CUAA/Codice Fiscale_____, allega alla domanda di cui all'azione "GAL_DE_AS_05_B "Agricoltura e paesaggio -Sostegno alle imprese agricole che investono sulle colture che migliorano il paesaggio del Delta del Po" la seguente marca da bollo, annullata in data_____

| |
|---|
| *Marca da bollo* |

La presente marca da bollo non è già stata utilizzata né sarà utilizzata per qualsiasi altro adempimento.

_____
(firma)

**Il presente modulo, dovrà essere sottoscritto ed allegato alla domanda sul sistema operativo AGREA in formato. Pdf**